



Repubblica italiana

del. n. **166** /2017/VSG

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Antonio DANDOLO	Consigliere
Marco VILLANI	Consigliere
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 14 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 21 luglio 2017, di approvazione delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016";

VISTA la deliberazione n. 39/2017/INPR del 2 marzo 2017, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo" per l'anno 2017;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente n. 2/2017 del 9 marzo 2017;



Prot. n. 29225 del 05/12/2017 (A) 187

ESAMINATO il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie ed i relativi allegati, trasmessi dalla Provincia dell'Aquila, con nota n. 24463 del 17 ottobre 2017;

VISTA l'ordinanza n. 57/2017 del 1 dicembre 2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Angelo Maria QUAGLINI;

FATTO E DIRITTO

1. L'articolo 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito anche TUSP), fornisce la disciplina del procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche. Detto articolo, al comma 1, stabilisce che: "*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 94 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".*

Tale disciplina s'inserisce, in linea di continuità, in un filone di interventi legislativi (da ultimo, quelli previsti dalla legge n. 147/2013 e dalla legge n. 190/2014), tesi a rivedere, comprimendolo, il perimetro dell'intervento pubblico nell'economia, attraverso lo strumento societario, stimolando e responsabilizzando l'autonomia decisionale degli enti-soci (e, di conseguenza, quella operativa della società) in un'ottica di riorganizzazione delle partecipazioni.

In particolare, l'articolo 24 del TUSP rappresenta il *trait d'union* tra il processo di razionalizzazione societaria previsto dall'articolo 1, comma 611 ss., della legge n. 190/2014, e l'ordinaria revisione annuale delle partecipazioni, di cui all'articolo 20 del TUSP. Il legame tra il precedente ed il nuovo quadro è esplicitamente riconosciuto dal legislatore, il quale qualifica il provvedimento di ricognizione, per le amministrazioni già coinvolte nel primo processo (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 citato.




Pur in un contesto di continuità con il quadro normativo precedente, il nuovo procedimento di razionalizzazione societaria, di cui all'articolo 24 TUSP, presenta ampi elementi di differenziazione rispetto a quello previsto dalla legge n. 190/2014, con riguardo, in sintesi, all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, alla competenza nell'adozione dell'atto, ai parametri legislativi alla stregua dei quali valutare le partecipazioni, al margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione-socia nella definizione delle iniziative inerenti alla gestione delle partecipazioni, nonché in merito alle conseguenze sanzionatorie scaturenti dall'omissione/violazione degli obblighi in tema di razionalizzazione straordinaria.

2. Sotto il profilo del perimetro soggettivo di applicazione, l'obbligo di ricognizione di cui all'articolo 24 TUSP si estende a tutte le amministrazioni pubbliche che, in base alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del TUSP, coincidono con tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuale.

3. Con riguardo all'ambito oggettivo, la razionalizzazione straordinaria continua a coinvolgere tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (quindi, a prescindere dalla relativa entità), sia quelle dirette che quelle indirette; tuttavia, rispetto a queste ultime, il TUSP garantisce un grado di dettaglio definitorio maggiore di quello previsto nel precedente quadro normativo. Infatti, in base all'articolo 1, comma 1, lettera g), devono essere considerate partecipazioni indirette - e quindi da includere nella ricognizione - solamente quelle detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, intendendosi per relazione di controllo quella descritta dall'articolo 2359 del codice civile, potenzialmente sussistente anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (cfr. art. 1, comma 1, lettera b), TUSP). La *ratio* della norma è quella di limitare l'attività di ricognizione alle sole società indirettamente partecipate, rispetto alle quali l'amministrazione sia effettivamente nella posizione di garantire l'attuazione delle misure di razionalizzazione programmate, attraverso la possibilità di esercitare un'influenza dominante sul soggetto-tramite.

Inoltre, il provvedimento di ricognizione straordinaria riveste carattere di necessità e va adottato anche solo per attestare l'assenza di partecipazioni (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/2017 del 19 luglio 2017).

4. In merito ai profili di competenza nell'adozione dell'atto, l'articolo 24 TUSP - diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 - non individua espressamente gli organi dell'amministrazione chiamati ad effettuare l'attività di ricognizione. In assenza di esplicito riferimento normativo, trova applicazione l'ordinaria ripartizione di competenze, disciplinata a livello legislativo o statutario; nel caso specifico



degli enti locali, l'atto di ricognizione delle partecipazioni deve ritenersi rientrare nella sfera di attribuzione del Consiglio, cui l'articolo 42 TUEL riconosce un ruolo generale di indirizzo e una competenza specifica relativamente alla partecipazione dell'Ente a società di capitali.

5. In merito ai parametri normativi, alla stregua dei quali valutare le partecipazioni detenute, il combinato disposto tra gli articoli 20 e 24 del TUSP fornisce un quadro più rigoroso di quello della precedente disciplina di razionalizzazione societaria ex legge n. 190/2014. In particolare, l'articolo 24 richiede che l'attività ricognitiva accerti che le partecipazioni:

- siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP, ossia rispettino due vincoli: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4. La valutazione della condizione di stretta necessità dovrà essere particolarmente rigorosa in presenza di partecipazioni percentualmente contenute, al fine di mettere in luce l'effettiva utilità di una società sulla cui gestione non si ha la possibilità di influire in misura rilevante, non essendo in via generale ammesse partecipazioni che rispondano a finalità di mero investimento finanziario;
- soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 5 TUSP; ciò richiede che la decisione di detenere la partecipazione sia adeguatamente giustificata anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando, altresì, conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie (cfr. citata deliberazione n. 19/2017) richiama l'attenzione sulla necessità che le decisioni in tema di partecipazioni societarie tengano conto *"dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito"*;
- non ricadano in una delle seguenti ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP:
 - partecipazioni in società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Al riguardo, l'articolo 26 TUSP individua, quale primo triennio rilevante ai fini del parametro, quello 2017-2019, disponendo che, in via transitoria, si applichi la soglia del fatturato medio di cinquecentomila euro per il triennio precedente all'entrata in vigore del TUSP;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- partecipazioni in società che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- partecipazioni in società che necessitino di aggregazione con altre realtà.

A fronte del maggior grado di rigore dei criteri per il mantenimento delle partecipazioni, l'articolo 24 TUSP conferisce alle amministrazioni pubbliche più ampi margini di discrezionalità nell'individuazione delle misure di razionalizzazione; mentre nel precedente quadro normativo il legislatore associava ai singoli fattori di criticità la specifica misura da adottare, l'articolo 24 TUSP, in una prospettiva di responsabilizzazione del socio pubblico, rimette alla discrezionalità di quest'ultimo la decisione in merito alla selezione, tra gli interventi di razionalizzazione disponibili (alienazione, razionalizzazione, fusione, liquidazione, o mantenimento), quello più coerente ed efficace a risolvere le specifiche criticità emerse in sede di ricognizione. A titolo esemplificativo, l'amministrazione dovrà procedere ad alienare le partecipazioni o liquidare le società che non rientrano nelle categorie dell'articolo 4; dovrà avviare operazioni di aggregazione in presenza di una pluralità di società che svolgano attività simili ovvero che non rispettino la soglia minima di fatturato; dovrà prevedere piani di ristrutturazione e revisione dei costi per le società che presentano perdite ovvero disporre modifiche della *governance* e dei relativi oneri per quelle che non rispettano il parametro del rapporto tra amministratori e dipendenti, pervenendo eventualmente alla dismissione delle partecipazioni qualora le eventuali misure di razionalizzazione non si dimostrino attuabili o efficaci. Qualora l'esito della ricognizione porti all'opzione di dismettere la partecipazione, l'alienazione deve avvenire entro un anno e secondo il procedimento di cui all'articolo 10 del TUSP.

6. Per quanto concerne i profili sanzionatori, va segnalato che la mancata adozione della delibera di approvazione del piano straordinario di revisione *de quo*, al pari della mancata alienazione entro i termini di cui al comma 4, determina, quale conseguenza, l'impossibilità, per il socio pubblico, di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.



7. L'atto di ricognizione, da adottare entro il 30 settembre 2017 e da inserire nella piattaforma informatica entro il 31 ottobre 2017, è da trasmettere alla Corte dei conti, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in tema di razionalizzazione societaria. Tale controllo si configura come di conformità dell'atto ricognitivo rispetto ai parametri di valutazione delle partecipazioni imposti dal legislatore.

Tutto quanto sopra premesso in merito al quadro normativo, la Provincia dell'Aquila, con nota n. 24463 del 17 ottobre 2017, trasmetteva a questa Sezione la deliberazione di Consiglio provinciale n. 41, del 29 settembre 2017, concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottata ai sensi dell'articolo 24 TUSP. A seguito di controllo, la Provincia risulta aver tempestivamente adempiuto all'obbligo di comunicazione della predetta documentazione nella banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), con le modalità di cui all'articolo 17, D.L. n. 90/2014.

Tale documentazione fa seguito a quella del precedente processo di razionalizzazione societaria ex legge n. 190/2014, inviata a questa Sezione con nota protocollo n. 18526 del 2 aprile 2015 (*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Articolo 1, comma 612, legge n. 190 del 23 dicembre 2014*) e successiva nota ns. protocollo n. 1273 del 20 aprile 2016 (*Relazione sullo stato di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 1, comma 612, legge n. 190 del 23 dicembre 2014*). La complessiva operazione di razionalizzazione ex legge n. 190/2014 della Provincia dell'Aquila veniva analizzata nella deliberazione di questa Sezione n. 228/2016/VSG del 17 novembre 2016. Dall'attività di ricognizione condotta nel 2016 emergevano n. 11 partecipazioni in entità societarie, di cui n. 4 già in fase di liquidazione e n. 6 per le quali il processo di dismissione doveva ancora essere avviato. Dall'esame degli atti emergeva l'intenzione della Provincia di mantenere solamente la partecipazione nella società *Euroservizi.Prov.Aq S.p.a.*

Nella relazione finale sullo stato di attuazione del processo di razionalizzazione la Provincia dell'Aquila dava conto, *in primis*, di mantenere non soltanto la partecipazione nella *Euroservizi.Prov.Aq. S.p.a.*, ma anche nella *Gran Sasso Velino S.c.c.a r.l.* ed in *Abruzzo Italico Alto Sangro S.c.a r.l.*, in quanto "anche a seguito dell'insediamento dei nuovi organi di governo dell'ente, secondo quanto previsto dalla L. 56/2014, intervenuto nei primi giorni del mese di maggio 2015 e del nuovo statuto della Provincia approvato dall'assemblea dei sindaci in data 19.10.2015, si è ritenuto che le funzioni del GAL [...] possano coincidere con alcune delle funzioni fondamentali della Provincia di cui agli artt. 11 e 12 del nuovo statuto e pertanto si è ritenuto di poter proseguire nelle partecipazioni da parte della Provincia nel GAL stesso in quanto tale partecipazione può ritenersi indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente"; con riguardo alle altre partecipazioni, l'Ente dava conto di aver completato le operazioni di dismissione



solamente per n.2 società (precisamente, *Centro Alta Formazione Valle Peligna Alto Sangro S.c.a r.l.* e *Borghi Autentici Appennino d'Abruzzo S.r.l.*). Per le restanti partecipazioni da dismettere, l'Ente comunicava di essere in attesa della conclusione della procedura di liquidazione e, per le partecipazioni nelle *Banca Popolare Etica S.c.p.a.* e *Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.p.a.*, di aver avviato i contatti con le società stesse per la cessione della quota, secondo le regole fissate nei rispettivi statuti.

Esame della razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia dell'Aquila

Dall'atto di ricognizione straordinaria effettuata dalla Provincia dell'Aquila, emergono n. 9 partecipazioni dirette, una delle quali totalitaria (cfr. tabella 1). Non sono riportate, invece, partecipazioni di tipo indiretto.

Come sopra descritto, il precedente piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi della legge n. 190/2014, evidenziava n. 11 partecipazioni, di cui n. 4 relative a società già in liquidazione (*Abruzzo Engineering S.p.a.*, *Centro Alta Formazione Valle Peligna Alto Sangro S.c.a r.l.*, *Serint S.c.a r.l.*, *Borghi Autentici Appennino d'Abruzzo S.r.l.*) (cfr. tabella 2).

La differenza tra gli esiti delle due attività di ricognizione deriva dalla circostanza che per n. 2 partecipazioni (*Abruzzo Engineering S.c.p.a.* e *Sangro Aventino S.c.a r.l.*) la dismissione veniva completata nell'intervallo temporale tra il precedente processo di razionalizzazione e la data della ricognizione straordinaria; correttamente, pertanto, dette partecipazioni non vengono riportate in quest'ultima.



Tabella 1 – Elenco delle società partecipate dalla Provincia dell'Aquila alla data del 29.09 2017

Tipo di part.	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica partecipata	Quota % partecipazione diretta	Risultato di esercizio (EURO)			
				2016	2015	2014	2013
Diretta	1 EUROSERVIZI PROV AQ S.p.a.	S.p.a.	100,00%	120 168	2 055	3.338	6 257
	2 GRAN SASSO VELINO S.c.c.a r.l.	Soc. cons. a r. l.	9,35%		-63 657	-2.405	-1 103
	3 GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.c.a r.l.	Soc. cons. a r. l.	3,40%		-3 439	7 594	-4 061
	4 CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO S.c.a r.l.	Soc. cons. a r. l.	12,48%		879	1.784	735
	5 CENTRO ALTA FORMAZIONE VALLE PELIGNA ALTO SANGRO S.c.a r.l.	Soc. cons. a r. l.	1,89%		-1 953	-995	-13 074
	6 SERINT S.c.a r.l.	Soc. cons. a r. l.	2,00%		-985	-689	-3 605
	7 BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.r.l.	S.r.l.	3,91%		-2 966	-2 025	-1 517
	8 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.p.a.	Soc.coop.	0,01%		18.401 396	25 913 278	21.140 332
	9 BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.	Soc.coop.	0,0045%		758 049	3.187 558	1 327 789

Elaborazione: Corte dei conti su dati della razionalizzazione straordinaria della Provincia dell'Aquila

Tabella 2 – Esiti attività di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia dell'Aquila

Ragione sociale / denominazione	Razionalizzazione ex L. 190/2014							Razionalizzazione ex art. 24 d.lgs. 175 del 2016																
	Misure di razionalizzazione				Esito			Stato di attuazione	Criticità							Misura di razionalizzazione								
	lett a)	lett b)	lett c)	lett d)	lett e)	Dismissione	Mantenimento		Art 4	Art 5	Art 20 c. 2 lett. A	Art 20 c. 2 lett. B	Art 20 c. 2 lett. C	Art 20 c. 2 lett. D	Art 20 c. 2 lett. E	Art 20 c. 2 lett. F	Art 20 c. 2 lett. G	Mantenimento	Contenimento dei costi	Cessione/ Alienazione quote	Liquidazione	Fusione/ Incorporazione		
EUROSERVIZI PROV. AQ. S.p.a.					X			in corso di attuazione			X			X									X	
ABRUZZO ENGINEERING S.c.p.a.						X		attuato																
GRAN SASSO VELINO S.c.c.a.r.l.							X											X						
GAL. ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.c.a.r.l.						X												X						
CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO S.c.a.r.l.						X		in corso di attuazione		X											X			
CENTRO ALTA FORMAZIONE VALLE PELIGNA ALTO SANGRO S.c.a.r.l.						X		in corso di attuazione															X	
SERINT S.c.a.r.l.						X		attuato							X									
ROGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.r.l.						X		in corso di attuazione						X							X			
SANGRO AVENTINO S.c.a.r.l.						X		attuato						X									X	
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.p.a.						X		non attuato																X
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.						X		non attuato																X

Elaborazione: Corte dei conti su dati Provincia dell'Aquila



L'attività di ricognizione straordinaria ha portato alla rilevazione di molteplici criticità rispetto ai parametri fissati dal comma 2 dell'articolo 20 TUSP (cfr. tabella 2 per una disamina dettagliata degli esiti della valutazione, anche in relazione con il processo di razionalizzazione precedente). In particolare, per n. 4 partecipazioni viene riscontrata l'assenza del requisito funzionale della stretta necessaria rispetto alle finalità istituzionali, con la conseguente determinazione di alienazione della quota (in n. 3 casi) o liquidazione della società (in un caso). Per ulteriori n.2 partecipazioni (*Serint S.c.a r.l.* e *Borghi Autentici Appennino d'Abruzzo S.r.l.*) viene confermata la scelta di dismissione già adottata in passato.

In sostanza, la ricognizione straordinaria mantiene ferma la decisione della Provincia di uscire da n. 6 partecipazioni, già adottata nel 2015; a queste si aggiunge quella di liquidare anche la *Euroservizi.Prov.Aq S.p.a.*, per la quale precedentemente era stato disposto il mantenimento. Detta società non rispetta il limite minimo di fatturato medio previsto dal Testo Unico e svolge attività di produzione di beni e servizi strumentali che, in base all'accordo stipulato in attuazione della L.R. n. 32/2015, si riferiscono a funzioni trasferite alla Regione Abruzzo, la quale, tuttavia, non ha dato seguito all'acquisizione delle relative quote di partecipazione. Ne consegue la scelta di deliberare la liquidazione della società, operata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/2017 dell'8 maggio 2017. Al riguardo, inoltre, nella delibera di ricognizione straordinaria delle partecipazioni, Provincia precisa che la *Euroservizi.Prov.Aq S.p.a.* provvederà, a tutela dei lavoratori, alla trasmissione dell'elenco del personale eccedente alla Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 TUSP, al fine di attivare le procedure di mobilità ivi contemplate, per la ricollocazione del personale stesso.

In merito alle dismissioni, questa Sezione ritiene opportuno sottolineare la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace dalla Provincia dell'Aquila, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi.

Le uniche due partecipazioni che la Provincia dell'Aquila decide di mantenere sono quelle nei gruppi di azione locale *Gal Gran Sasso Velino S.c.c. a r.l.* e *Gal Abruzzo Italico Alto Sangro S.c.a r.l.*

La prima è una società cooperativa costituita l'1 aprile 2010, con lo scopo di promuovere lo sviluppo rurale, favorire la crescita culturale, migliorare l'ambiente ed il paesaggio, incrementare lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire modelli di sviluppo per il futuro dei giovani mediante la predisposizione e lo svolgimento di programmi di sviluppo locale nell'ambito dei programmi operativi promossi dalla riunione europea sulla base delle esigenze rilevate nel territorio. Essa opera come uno dei soggetti promotori e attuatori del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.



La seconda è una società consortile a responsabilità limitata, costituita il 29 agosto 2002, che svolge attività legata allo sviluppo rurale locale nell'area di competenza rispetto agli strumenti di programmazione territoriale per creare complementarietà ed integrazione strategica ed operativa, assumere la forma organizzativa ed ogni prerogativa di GAL, Gruppo di azione locale, in riferimento al Programma di sviluppo rurale, al POR FEASR Abruzzo ed altri eventuali, al fine di partecipare alla programmazione ed alla attuazione degli stessi.

Entrambe le partecipazioni nei GAL rientrano nella fattispecie consentita espressamente dall'art. 4, c. 6, del TUSP, in quanto società costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento dell'UE n. 1303/2013.

Nella documentazione a corredo della razionalizzazione straordinaria, la Provincia individua in modo sufficiente le ragioni per le quali tali società possono essere considerate necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali, svolgendo attività coincidenti con alcune delle funzioni fondamentali della Provincia, in base agli artt. 11 e 12 del nuovo statuto.

Con riguardo alle due partecipazioni da mantenere, questa Sezione evidenzia che la Provincia dell'Aquila non individua alcuna misura di razionalizzazione dei costi gestionali. Al riguardo, occorre precisare che la possibilità, espressamente consentita dall'art. 4, c. 6 del TUSP, di detenere partecipazioni nei Gruppi di azione locale, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE n.1303/2013, determina un ampliamento del novero di attività che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni possono svolgere; tale disposizione, quindi, legittima il mantenimento o la costituzione delle predette società, ma non esonera l'ente pubblico socio dall'obbligo di valutare la necessità di misure di razionalizzazione, quantomeno sotto il profilo dei costi gestionali.

Al riguardo, occorre ricordare come il TUSP abbia posto particolare attenzione al ruolo degli enti soci nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle proprie partecipate, attraverso la riduzione e l'efficientamento delle relative strutture. Non può, in particolare, non richiamarsi l'attenzione sul disposto dei cc. 5 e 6 dell'art. 19 del TUSP, secondo i quali *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello"*. Sul



punto, come correttamente evidenziato dalla Corte dei conti, il nuovo piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni "può costituire l'occasione - non pienamente sfruttata nel processo di razionalizzazione appena concluso, focalizzatosi [...] più su interventi di riduzione quantitativa delle partecipazioni societarie in essere che su misure di efficientamento della gestione degli organismi partecipati [...] - per la programmazione e l'adozione di efficaci misure volte a perseguire in modo più effettivo gli obiettivi di contenimento e di efficientamento di tali enti" (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 21/2017).

Nel caso specifico dei Gal Gran Sasso Velino S.c.c.a r.l. e Gal Abruzzo Italico Alto Sangro S.c.a r.l. tali misure di razionalizzazione appaiono particolarmente necessarie, atteso che entrambe le società mostrano, negli ultimi esercizi, risultati economici negativi; interventi in tal senso, inoltre, si rendono opportuni anche se, come precisato dalla Provincia dell'Aquila, le predette partecipazioni non comportano spese a carico dell'Ente.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

RITIENE


di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, sul "Provvedimento di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Provincia dell'Aquila alla data del 23 settembre 2016". Per le motivazioni di cui sopra,

ACCERTA

la sostanziale regolarità del provvedimento di razionalizzazione straordinaria della Provincia dell'Aquila, con le precisazioni di cui in parte motiva in merito alla necessità di definire in modo efficace i processi di dismissione avviati e di valutare, nell'ambito delle revisioni annuali delle partecipazioni, l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi delle società di cui viene disposto il mantenimento.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente del Consiglio provinciale dell'Aquila e all'Organo di revisione della Provincia dell'Aquila.



RICHIAMA

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2017.

L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI
Angelo Maria Quaglino



Il Presidente
Antonio FRITTELLA
Antonio Frittella

Depositata in Segreteria il **5 DIC. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA
Lorella Giammarrìa